

P. N. 55503.

S. P. Q. R.

IL SINDACO

A migliorare e regolare il servizio delle vetture pubbliche e delle vetture omnibus nella città di Roma.

Vista la notificazione municipale del 7 Febbraro 1871.

Visto il regolamento di Polizia Urbana;

Viste le deliberazioni della Giunta pronunciate nei congressi del 29 novembre scorso, e del 7 corrente dicembre;

DISPONE

Art. 1° Tutti i proprietari di vetture pubbliche, di carrettini a due ruote (esclusi quelli di uso privato), e dei legni che, viaggiando nella provincia di Roma, entrano nella Capitale, dovranno, nel nuovo anno, far rinnovare il numero dei loro veicoli.

Art. 2° Il nuovo numero, e spese dei rispettivi proprietari, e per opera del verniciajo-fornitore Sig. Luigi Del Grande, che ha il suo negozio in via di S. Teodoro N. 57, sarà dipinto in ambedue i fianchi e nella parte posteriore del veicolo.

Art. 3° Per tale numerazione, come per le successive nel corso dell'anno in caso di guasti e deperimento, i proprietari dei veicoli non potranno servirsi che del Sig. Luigi Del Grande, assuntore, per esperimento d'asta, del relativo appalto, e per tale esclusivamente riconosciuto dal Comune.

Art. 4° Il numero, apposto ai veicoli come all'articolo precedente, dovrà essere riprodotto nei cristalli laterali dei fanali. Il Medesimo, smaltato a fuoco, sarà conforme al modello ostensibile ad ogni proprietario presso l'Ufficio di Polizia Urbana, ed eseguibile nel ne-

gozio del Sig. Ferdinando Diamantini, via di S. Giovanni in Laterano N. 89.

Art. 5° Per ottenere l' apposizione del numero, le vetture pubbliche non che i cavalli ed i finimenti dovranno essere in prevenzione ispezionati ed approvati dal perito a ciò delegato dal Comune, reperibile nella Caserma delle Guardie di città, posta in via S. Teodoro.

Art. 6° Il perito non rilascerà il certificato di approvazione, che alle condizioni seguenti:

a) che le vetture sieno solide, comode, ben verniciate, provviste di buoni cuscini, tappezzate decentemente, e fornite inoltre di buone molle e di due fanali.

b) che i cavalli sieno scevri da ogni difetto, nocivo alla sicurezza, o ributtante alla vista, e capaci di fare un discreto servizio pubblico;

c) che i finimenti sieno solidi e decenti in ogni loro parte.

Art. 7° Quelle vetture pubbliche, che, per difetto proprio o dei cavalli o dei finimenti, non riportassero il certificato d' approvazione del perito, saranno immediatamente dichiarate inette al servizio, e messe fuori di azione.

Art. 8° L' ispezione generale delle vetture, dei cavalli e dei finimenti, e l' apposizione dei nuovi numeri dovranno compiersi entro il primo mese dell' anno prossimo procedendo coll'ordine indicato nel seguente articolo.

Art. 9° I proprietari delle vetture, attualmente numerate dal N. 1 al 1000, le condurranno, dal 1° al 15 Gennajo 1872, presso il perito per sottoporle alla visita, e ritirarne, in caso favorevole, il certificato di approvazione; si presenteranno quindi all' Ufficio di Polizia Urbana in Campidoglio, per conoscere il numero assegnato ai loro veicoli, eseguire il consueto pagamento di cent. 60 al cassiere del Comune, e ricevere l'ordine pel verniciajo, incaricato della relativa apposizione.

Per le altre vetture dal N. 1001 al 2000 tutte queste operazioni avranno luogo dal 16 al 31 Gennajo.

Art. 10° I conduttori delle vetture pubbliche, entro il mese di Gennajo 1872, dovranno fornirsi della licenza per l'esercizio del loro mestiere, la quale non sarà rilasciata se non presentino il certificato della R. Questura, prescritto dall'art. 57 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, e se non provino di aver superato gli anni 18, di essere di costituzione robusta, di nota sobrietà, e forniti d'una piena conoscenza dei luoghi e delle strade, non che dell'arte di condurre i cavalli.

Per tale effetto i conduttori di vetture pubbliche si presenteranno all'Ufficio di Polizia Urbana con la patente dell'anno scaduto e i documenti prescritti da quest'articolo.

Art. 11° Non più tardi del 15 Gennajo 1872, tutti i proprietari di vetture-omnibus presenteranno al Sindaco la domanda di esercizio, unendovi la nota de'loro veicoli, e dando esatta indicazione del prezzo di ciascuna corsa, dell'orario, dello stradale, delle stazioni, e del personale che tengono al loro servizio.

Art. 12° Entro lo stesso periodo di tempo, le vetture-omnibus, a cura dei rispettivi proprietari, verranno condotte presso il perito per essere sottoposte alla visita.

Art. 13° Non si concederà dal perito il certificato d'approvazione a quelle vetture-omnibus, che non sieno comode e decenti entro e fuori, coperte, e difese lateralmente; che non offrano tutte le garanzie di solidità e di sicurezza; e che non sieno provviste di due grandi fanali.

Riguardo ai cavalli ed ai finimenti, il perito si atterrà alle stesse prescrizioni, di cui all'art. 6.

Art. 14° Nell'ispezione delle vetture-omnibus, il perito non mancherà di esaminarne la rispettiva capacità, perchè l'Autorità Comunale possa determinare per

ogni vettura-omnibus il numero dei posti tanto nella parte interna che sul cielo della medesima.

Art. 15° Dopochè le vetture-omnibus avranno ottenuto il certificato d'approvazione, i proprietari si presenteranno all' ufficio di Polizia Urbana per conoscere le deliberazioni dell' Autorità Comunale, circa l'orario, il prezzo delle corse, le stazioni, lo stradale ed il numero dei posti fissato ad ogni veicolo. Accettato che abbiano i proprietari gli obblighi rispettivi, riceveranno la licenza di libero esercizio e l'ordine al verniciajo per l'apposizione del numero, previo il solito pagamento di cent. 60 alla Tesoreria del Comune.

Art. 16° Contro le vetture-omnibus giudicate inette al pubblico servizio, o i cui proprietari non volessero sottostare agli obblighi imposti dal Comune, si applicheranno le disposizioni contemplate nel precedente articolo 7.

Art. 17° I conduttori delle vetture-omnibus entro la 1 quindicina di Gennajo, si provvederanno anch'essi della licenza, la quale verrà loro accordata, previo adempimento degli obblighi prescritti dall' Art. 10 ai conduttori di vetture pubbliche.

Art. 18° I proprietari di carri, carrette, barrozze, codettoni ec. dovranno anche essi procedere alla nuova numerazione dei loro veicoli presentandosi, entro il mese di Gennajo 1872, all' ufficio di Polizia Urbana per l'opportuna registrazione, e pagando quindi alla Tesoreria Comunale il solito importo delle tavolette in cent. 60 e dei placconi in cent. 75, oltre quello delle tasse presentemente in vigore.

Coloro che avessero il domicilio fuori di Roma, dovranno presentare la bolletta, che venne rilasciata alle porte, al loro ingresso in città per ottenerne l'abbuono nel pagamento della tassa alla Tesoreria Comunale.

Art. 19° In conformità degli Articoli 43 e 67

del Regolamento di Polizia Urbana, vanno soggetti alla numerazione anche i carrettini a mano per la vendita di commestibili, mercanzie ec. e i carri chiusi pel trasporto delle carni macellate.

I conduttori di questi veicoli devono perciò presentarsi, dal 10 al 31 Gennajo p. v. all'Ufficio di Polizia urbana per l'assegnazione del numero rispettivo e del ritiro della licenza a norma di legge.

Art. 20. I proprietari e conduttori di vetture pubbliche, di vetture-omnibus, di legni da viaggio, di carri, carretti, carrettini a mano o a due ruote, di barrozze, codettoni ec. che mancassero ciascun per la sua parte, di uniformarsi alle prescrizioni suddette, cadranno in contravvenzione, e andranno soggetti alle penalità comminate dall'Art. 192 del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 21° In caso d'infrazione all'art. 3, i trasgressori, indipendentemente dalle pene enunciate dal precedente art. 20, saranno obbligati a rinnovare, a tutte loro spese, la numerazione dei veicoli presso il verniciajo fornitore dal Comune riconosciuto.

Art. 22. La Direzione di Polizia Urbana e le Guardie di Città sono rispettivamente incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dal Campidoglio addì 27 dicembre 1871.

Il ff. di Sindaco

F. GRISPIGNI

Il Segretario Generale

*Giuseppe Falcioni*